

## UNIFICAZIONE NAZIONALE E DIRITTO DI ALBINAGGIO

**SOMMARIO:** 1. Il codice post-unitario: le premesse. 2. I fermenti del XIX secolo. 3. Le vie del benessere nazionale. 4. Il contributo dei giuristi partenopei.

### 1. *Il codice post-unitario: le premesse.*

Il codice civile italiano del 1865 rappresentò un notevole traguardo giuridico nel panorama della cultura europea del secolo XIX. Uno dei maggiori punti di modernità di tale opera fu il superamento della discriminazione tra cittadini e stranieri, strascico di una tradizione consolidata ed ultrasecolare che, dall'età medievale, si era prolungata oltre la Rivoluzione Francese. Il codice civile post-unitario promuoveva l'integrazione dei non sudditi seguendo due direttrici:

a) riconosceva espressamente all'art. 3, che «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini»<sup>1</sup>, oltre a dedicargli ben 7 arti-

---

<sup>1</sup> Tale assunto prescindeva dall'esistenza di una condizione di reciprocità e dalla relativa verifica, sciogliendo ogni nesso d'interdipendenza. Giuseppe Pisanelli, «presentando il nuovo codice alla Camera, a proposito dell'art. 3 diceva che le idee in esso espresse erano destinate a fare il giro del mondo» per la loro innovatività. G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, in *Nuovo dig. it.*, I, Torino, 1937, 300, nt. 5. In rapporto all'estradiizione, Pasquale Grippo rilevava che «il principio di diritto internazionale privato, in forza del quale

coli su 12 delle Preleggi<sup>2</sup>. La condizione giuridica non contemplava invece il godimento dei diritti politici che si faceva derivare dall'avvenuta naturalizzazione;

b) l'altra linea adottata dal cod. civ. riguardava la definizione della cittadinanza italiana, che veni-

---

lo straniero è ammesso a godere di tutti i diritti civili (come presso di noi per l'art. 3 del cod. civ.) non può essere una ragione sufficiente per negare illimitatamente allo Stato il diritto di espellere lo straniero per ragioni di sicurezza pubblica». *Recensione a P. FIORE, Quistione di Diritto penale internazionale. Del diritto di espellere lo straniero*, France judiciaire, 1 marzo 1880, trad. Antoine, in *Il Filangieri*, I, 1880, 243.

<sup>2</sup> Cfr. gli artt. 6-12 delle «Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazioni delle leggi in generale». Come si legge nella *Relazione del ministro guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865. Premessa al cod. civ.*, nell'ed. Torino-Firenze, 1865, VII, tra i vari principi enunciati furono posti in luce quelli «che intendono a regolare lo stato e la capacità dello straniero, viemeglio determinando gli effetti giuridici degli statuti personali e reali, coerentemente ai principii di diritto internazionale privato». Il testo esposto dal senatore Giuseppe Vacca indicava esplicitamente come non fosse stato del tutto abbandonata la traccia tradizionale delle categorie della realtà e della personalità, per adottare già quelle della capacità giuridica e della capacità di agire. Su queste specifiche dualità e sulla scomposizione tra norme e diritti è ordita la trama dello studio di C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, 1990.

società desiderosa di incrementare la sua vocazione pluralista.

#### ILEANA DEL BAGNO

Professore Associato di Storia del Diritto Medioevale e Moderno  
Università degli Studi di Salerno  
E-mail: idelbagno@unisa.it

---

di reciprocità, delle professioni sanitarie, di insegnante nelle scuole di ogni grado. Non potevano essere gerenti di giornali, rappresentanti di vettori di emigranti, capitani o padroni su una nave mercantile. Non mancavano altre condizioni per l'esercizio di attività commerciali ed in campo societario. Tale bilancio, con precisi e dettagliati riferimenti legislativi, si legge nel lavoro *Il trattamento degli stranieri nei vari paesi. Italia*, a cura del Commissariato Generale dell'Emigrazione, Roma, 1926, 77-82. D.A. CAPONERA, *Gli stranieri in Italia. Condizione giuridico-amministrativa secondo la legislazione italiana*, Milano, 1957, 51-65, confermava la vigenza degli indicati divieti, rilevando che in Italia continuava a mantenere livelli alti il fenomeno dell'emigrazione rispetto a quello dell'immigrazione, a differenza di quanto accadeva in altri paesi quali Francia, Canada, America Latina e Stati Uniti.

va contemplata in 12 articoli<sup>3</sup> con una decisa tendenza estensiva, ossia orientata ad un suo diffuso allargamento, disciplinando in modo chiaro i meccanismi di inclusione e di esclusione.

Si trattò di un avanzamento rispetto al passato e, in special modo, rispetto alle persistenti influenze esercitate dalla legislazione napoleonica. Già la Rivoluzione Francese aveva mostrato una vocazione internazionalistica e compiuto un passo decisivo in tal senso: appellandosi ad idee di giustizia e di «fraternità umana»<sup>4</sup>, aveva indotto l'Assemblea Costituente, tra l'agosto 1790 e l'estate successiva, a rompere con le vecchie diffuse regole e ad «ouvrir son sein à tous les peuples de la terre», invitandoli a «jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaltérables de l'humanité». Infatti due specifici decreti accordarono ai forestieri, anche non residenti in Francia ed incondizionatamente, il godimento dei diritti civili. Per la prima volta si abolì completamente il diritto di albinaggio e lo *ius detractiois*,

---

<sup>3</sup> Cfr. artt. 4-15, tit. I, *Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*.

<sup>4</sup> G. FUSINATO, voce *Albinaggio (diritto di)* in *Il dig. it.*, II, II, Torino, 1893, 240. Cfr. anche 239 per i riferimenti alla legge francese dell'8 aprile 1791 e P. COSTA, 'Civitas'. *Storia della cittadinanza in Europa*. II. *L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, 2000, 94 e *passim*.

che ne rappresentava una tipologia attenuata corrispondente ad un consistente prelievo fiscale<sup>5</sup>.

L'albinaggio, la cui etimologia più accreditata deriva dal latino *alibi natus*, aveva concentrato la sua sfera giuridica d'influenza, almeno nella versione più remota, precipuamente sulla successione nei beni appartenuti allo straniero e al suddito divenuto tale in quanto emigrato. Tale diritto competeva al signore feudale (più tardi al re) il quale, spinto dal «sentimento della propria conservazione», si impadroniva dei beni lasciati dal forestiero alla sua morte, riaffermando il proprio totale *dominium* sul territorio. Allo straniero, in quanto *extraneus*, invece era negata sia la capacità di disporre del suo patrimonio per testamento, sia la capacità di succedere<sup>6</sup>. In sostanza il forestiero

---

<sup>5</sup> G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, cit., 239. È a fine Settecento che si compì definitivamente il passaggio dal primato del ruolo della *civitas*, che godeva di una certa autonomia ed aveva il potere «di accogliere stranieri e di farli partecipare ai propri privilegi», alla «nuova dignità dell'individuo di fronte alla cosa pubblica». Da allora la «qualifica di *citoyen* per la prima implicherà la partecipazione alla vita politica su un piano ben più ampio di quello esclusivamente locale del singolo centro urbano». E. CORTESE, voce *Cittadinanza* (dir. Intermedio), in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 139.

<sup>6</sup> La formula *peregrini in Gallia non succedunt nec eis succeditur* sintetizzava l'incapacità dello straniero di trasmettere e di raccogliere successioni (G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, cit., 235). Premettendo che «l'albinaggio non abbia avuto in tutti i tempi ed in tutti luoghi la medesima estensione» si poteva concludere che in via generale, e specialmente nei tempi

criterio fondamentale per disciplinare il godimento dei diritti civili sul piano del diritto internazionale privato: gli Stati dovevano sentirsi costretti a riconoscere la legge straniera che regolava la capacità di un soggetto<sup>33</sup>.

A questo punto le tematiche diventavano parallele e interdipendenti come lo furono i risultati raggiunti: all'unificazione italiana seguì un codice civile che abrogava il diritto di albinaggio, sancendo una condizione giuridica paritaria tra cittadini e stranieri ed offrendo un sobrio, ma non insignificante, contributo di civiltà all'Europa. Le norme poste in essere rappresentavano «una transazione tra il giusto egoismo che si trova in ciascuno Stato ed il principio di fratellanza riconosciuto dalla moderna civiltà; tra il sistema della territorialità e della personalità delle leggi; transazione resa necessaria dall'impossibilità in cui si trova il genere umano di avere un sol Governo e di essere diretto da un solo e medesimo Diritto»<sup>34</sup>. Era la risposta giuridica che aspettava una

---

<sup>33</sup> Tale opinione incise sui lavori preparatori e sulla formulazione dell'art. 8 delle Preleggi cod. civ. che, disponendo in materia di successioni legittime e testamentarie, le assoggettava alla legge nazionale del *de cuius*, «di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino».

<sup>34</sup> L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, cit., 1120. Certo la strada da percorrere era ancora lunga. Nel 1926 agli stranieri, per quanto «di regola parificati ai nazionali», rimaneva ancora precluso l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, di ragioniere e, salvo accordi speciali internazionali

analogica dai diritti assoluti dell'uomo. Precipui, fondamentali ed irrinunciabili connotati della condizione giuridica di entrambi i 'soggetti', pur nella diversa dimensione, erano l'uguaglianza, la libertà, la dignità, l'onore. Appariva scontato, allora, che a seguito della violazione di uno solo di questi diritti si sarebbe verificata una lesione dell'essenza stessa della sovranità. Pertanto il diritto di un paese alla personalità politica ed al suo pieno incontrastato riconoscimento comportava che nessun'altra nazione potesse distruggerne il governo o smembrarlo, oppure assoggettarlo o impedire che si ergesse a Stato indipendente.

La nazionalità, che conduceva all'identificazione di un soggetto di diritto, unitario ed autonomo, dotato di un preciso profilo politico, imponeva il «rispetto dell'esser suo dovunque ella si trovi rappresentata dagli elementi primi»<sup>32</sup>; vale a dire che gli uomini facenti parte di una nazione erano da considerarsi una sua diretta proiezione e che la rappresentavano in ogni luogo. Guardando alla patria, al progetto di unificazione italiana, Mancini prospettava un sistema di equilibrio politico tra gli Stati, caratterizzato dalla loro libera ed armoniosa coesistenza. Ma, chiudendo il cerchio, il suo principio di nazionalità diventava anche il

<sup>32</sup> P.S. MANCINI, *Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo all'Università di Torino (22-1-1851)*, in ID., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, a cura di E. Jayme, Torino, 1994, 19-64, spec. 60.

non poteva né avere eredi, né essere lui stesso erede.

Nonostante rimangano nebulose le sue origini, è certo che sin dall'inizio del XIV secolo (ma con tracce anche di molto antecedenti), l'emergente sovranità francese si attivò per rendere l'istituto dell'albinaggio una prerogativa regia e disciplinarlo. Perseguiva un obiettivo che investiva contemporaneamente l'ambito politico e l'interesse verso un'economia produttiva ancora statica e protezionistica: mirava a realizzare l'accenramento del potere contrastando l'autonomia feudale, ma anche a sfavorire i fenomeni dispersivi e l'eventuale impoverimento dello Stato in assenza del *factum subiectionis*. A tale orientamento che legittimando l'assolutismo collocava i *peregrini* «fuori della legge» civile regia, non si sottrassero neppure gli altri ordinamenti europei<sup>7</sup>.

---

più remoti, tale istituto escludeva i forestieri «da tutti i *diritti civili e politici*, che le leggi dello *Stato* attribuivano soltanto ai *nazionali*, e talvolta anche da alcuni *diritti naturali*; come accadeva nella privazione del *guidrigildo*, che importava la mancanza di *protezione* anche della *vita dello straniero*». Attraverso il ricorso a varie *fictiones juris*, riusciva ad imperare l'idea che i re avessero «*le mani pure* da qualsiasi confisca» e violazione di norme.

<sup>7</sup> L'influenza che le disposizioni francesi di Filippo il Bello (1301) e poi di Carlo VI (1386) esercitarono sugli altri ordinamenti europei è posta in evidenza da G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, cit., 236-8. Sulla precoce nascita dello Stato in Francia cfr. la ricostruzione proposta già da qualche decennio da R. AJELLO, *L'esperienza critica del diritto. Linea-*

Assumendo massima rilevanza il fattore ‘terra’<sup>8</sup>, appare chiaramente come fosse allora del tutto inimmaginabile ogni sorta di integrazione dell’individuo in un paese estero. L’elemento materiale e oggettivo rappresentava il fondamento primario su cui si era strutturato prima il sistema

---

*menti storici*, I, *Le radici medievali dell’attualità*, Napoli, 1999, cap. IX. Ben conosciuto dalla feudalità medievale, l’istituto fu utilizzato, fin dal XIII secolo, in un’ottica politica, per rafforzare la potestà regia e determinare il trionfo della sua sovranità. «A questo scopo sembra che i Re avessero dichiarato essere l’*Albinaggio* una *regalia* indivisibile, *inalienabile*, *imprescrittibile*. Con tale dichiarazione, tuttavia, essi non intesero di dire che non lo avessero potuto, quando che fosse, *abrogare* nel rapporto di coloro che vi erano soggetti, ma di non poterlo *separare* dai diritti della *Corona*». L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, cit., 1096.

<sup>8</sup> N. ROCCO, *Dell’uso e autorità delle leggi del regno delle Due Sicilie considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri*, Napoli, 1837, Prefazione, VII-IX, segnalava che «nella presente economia degli stati la comunicazione de’ popoli fra loro non che venire stornata, è grandissimamente incitata e protetta. Il commercio e l’industria son ora le basi della prosperità comune». Diversamente, nel sistema chiuso dei tempi più remoti, «essendo le contribuzioni dei popoli soggiogati la sorgente della ricchezza pubblica, e i nazionali sostenendo la vita loro del comune, non era utile, anzi pregiudicievole al sommo, che per l’ammissione di estera gente troppo si crescesse la classe degl’inutili consumatori». Cfr. anche L. MORPURGO, *Sulla condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo*, in *Arch. giur.*, IX, 1872, 249-287, in part. 246. L’elemento ‘terra’ in relazione al reicentrismo medievale è stato oggetto dell’analisi di P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, 74 ss.

giuridica del soggetto, sulla sua libertà di muoversi e di agire nel mondo, ricevendo un’adeguata tutela senza limiti spaziali. Questo in virtù dell’obbligatorietà dei richiamati principi del diritto delle genti, che si fondavano sui diritti ‘sacri’ ed inalienabili dell’uomo e non sulla legge civile nazionale. Il secondo, Mancini, dal suo canto si era mostrato già in grado di concepire un sistema gius-internazionalistico agile e completo. Il giurista irpino, infatti, di lì a qualche anno, nel gennaio 1851, espose pubblicamente a Torino la famosa teoria della nazionalità, che oltre ad analizzare i rapporti con gli stranieri, riusciva a coniugare magistralmente la dimensione privatistica e la pubblicistica, ad accordare il livello interno con quello esterno. Sintetizzando i punti salienti della sua articolata costruzione, che si serviva di un continuo travaso bidirezionale di concetti, i diritti dei singoli Stati si facevano derivare per estensione

---

alla materia successoria fra sudditi di Stati belligeranti nella magistratura subalpina, né possono venir ora disconosciuti di fronte alla maggiore civiltà e alle prevalenti dottrine di diritto internazionale. Checché ne sia perciò delle convenzioni e dei trattati conclusi nell’interesse pubblico, politico o economico, fra due Stati, vuolsi ritenere e seguire la dottrina che il divenire fra loro belligeranti non abroga e nemmeno sospende quelle convenzioni regolatrici dello stato civile dei propri sudditi, finché non vengano a dimostrarsi incompatibili col sopravvenuto stato di guerra». La sentenza del 25 febbraio 1896, è edita in *Il Foro it.*, cit., 480-90.

STORCHI, *Ricerche*, cit., 182-4. Molti decenni dopo, a proposito di una successione apertasi nel 1857 ed all'origine di una controversia giudiziaria, la Corte di cassazione di Roma mostrò quanto fossero ormai recepiti questi concetti, anche in tempi non di pace. Insorto il conflitto armato tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Sardegna, i supremi magistrati dovettero pronunciarsi «sul tema disputato nel diritto internazionale intorno la influenza che la guerra esercita sopra i trattati e le convenzioni anteriormente concluse fra gli Stati belligeranti, tema e pronunzia che deve in relazione alla causa esser limitato a quei trattati e convenzioni che hanno per oggetto di regolare i rapporti civili fra i sudditi dei due Stati e l'esercizio dei loro privati interessi. Che considerando lo stato di guerra non come *bellum omnium contra omnes* e causa di soppressione di ogni diritto, ma unicamente come lotta fra gli Stati belligeranti, e mezzo per conseguirsi da ciascuno di essi il rispetto del proprio diritto, risulta che vengono abrogati e modificati fra loro i rapporti di diritto pubblico, ma non già quei che fra i particolari dell'uno e dell'altro Stato intercedono nell'esercizio delle facoltà e dei diritti naturali dalle leggi civili riconosciuti e dichiarati, quando non contraddica all'adempimento dei doveri che ad ogni particolare incombono nella qualità di cittadino e non rendasi incompatibile con gl'interessi politici impegnati nella guerra. Quindi i cittadini degli Stati belligeranti non cessano di osservare fra loro le relazioni antecedenti alla guerra riguardanti la propria persona e la propria famiglia e fortuna, non essendo per la guerra divenuti nemici fra loro, né verso lo Stato belligerante». La Corte, chiusa questa esplicativa premessa e andando al nocciolo della questione, affermò che «questi principî fondati su la distinzione dell'uomo dal cittadino, del diritto privato dal pubblico, e diretti a rendere civile la guerra ed a circoscrivere le conseguenze, trovarono già al cominciamento di questo secolo osservanza e applicazione

feudale e poi l'*imperium* dell'autorità regia. Confluendo la stretta unione tra territorio e potere in una concezione patrimoniale della sovranità, gli sviluppi dell'ordinamento giuridico lo conducevano a privilegiare fortemente la tutela della ricchezza immobiliare e, senza molte remore, a penalizzare gli individui, specie se *extranei*.

Gli eventi rivoluzionari di fine Settecento, ispirandosi specialmente al principio di 'fraternité', cancellarono per la prima volta dalla scena giuridica le disparità tra soggetti di nazionalità diversa che, nonostante le mitigazioni<sup>9</sup> sopraggiun-

<sup>9</sup> Attenzione per i vari fattori religiosi, culturali ed istituzionali, che incisero nel miglioramento dello *status* dei forestieri, è mostrata in L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, in *Enc. giur. it.*, I, II, Torino, 1892, 1096-1102. In tal senso, già L. MORPURGO, *Sulla condizione*, cit., 250-1, rilevò che nel passato «soltanto si misero in pratica le massime umanitarie del Vangelo, quando lo svolgersi della civiltà, creando nuovi bisogni, fondando nuovi vincoli tra' popoli, fece scomparire l'immensa diversità di costumi e di abitudini e di sapere. Né si dica che tutto ciò a sua volta fu opera del Cristianesimo. No; esso fu senza dubbio un gran fattore di civiltà, non il solo, e quello che più valse a mitigare l'antico rigore verso gli stranieri fu veramente il commercio che avvicinò popoli diversi e di schiatta e di civiltà e di credenze; fu l'interesse che insegnò loro a rispettare i diritti degli altri, perché i loro diritti fossero pur rispettati». Poi la Rivoluzione segnò la svolta. «Benigne disposizioni», che intanto ribadivano che «mes aubains ne peut faire autre Seigneur que le Roy», furono introdotte specialmente con gli *Stabilimenta* di san Luigi, ammettendo i figli legittimi e regnicoli alla successione dello straniero defunto. Nel 1386

te nel tempo, erano rimaste stabili ed evidenti. In realtà, si trattò di una discontinuità momentanea e non di una soluzione finale: dopo pochi lustri, ancora protagonista la Francia, e soprattutto «il *Consolato*, che preparava luogo all'*Impero*», venne lanciato un ponte verso l'antico regime, recuperandone alcune insidiose idee e figure. Il processo di ricerca dell'uguaglianza stava per interrompersi un'altra volta.

Il codice napoleonico del 1804, con un passo indietro, ridusse l'ampiezza dei diritti civili riconosciuti allo straniero e ristabilì la sua inidoneità a succedere, quindi a ricevere sia per testamento che *ab intestato*, tanto da un cittadino francese che da altri *peregrini*. Il pieno ripristino del diritto di albinaggio comportava l'ordinaria incapacità del forestiero e tale inferiorità giuridica incontrava un limite soltanto nella reciprocità diplomatica<sup>10</sup>, ossia laddove tra le Potenze di appartenenza

---

Carlo VI confermò lo stesso orientamento. L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, cit., 1075, 1096; G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, cit., 237-8; analoga ricostruzione in G. BOCCARDO, *Dizionario di economia politica e del commercio*, I, Torino, 1857, 98-9.

<sup>10</sup> La reciprocità diplomatica affidava alle previsioni legislative, più che all'interprete, la definizione dei diritti civili da riconoscere ai forestieri. Disciplinarono la materia, in particolare, gli artt. 3, 11, 726 e 912. La formulazione dei relativi precetti era impostata in termini negativi, imponendo divieti e presumendo l'incapacità. Sul rapporto tra capacità dello straniero e condizione di reciprocità rimane fondamentale l'indagine di C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit.,

queste due cose, cioè la capacità politica sia nazionale, la prima, cioè la capacità dei diritti civili sia umanitaria ed appartenga a tutto il genere umano».

Le tesi ed i concetti enunciati in Parlamento dimostrano quanto fossero precocemente mature e limpide tra i giuristi partenopei certe elaborazioni scientifiche riguardanti, nella loro valenza omnicomprensiva, sia il piano interno che quello internazionale. La coscienza avanguardista e già italiana, lo spiccato sentimento patriottico e dell'appartenenza, che traspare dagli scritti di Savarese, era perfettamente in grado di giustificare la prospettiva dell'unificazione nazionale. Il suo discorso, incentrato sull'idea che la «capacità dei diritti civili fosse umanitaria»<sup>30</sup> e naturale, nel senso di cosmopolitica, rappresentava l'anello di congiunzione tra le originali posizioni di Nicola Rocco e quelle di Pasquale Stanislao Mancini.

Il primo, Rocco, aveva spostato l'attenzione dal piano delle norme a quello della società civile e dell'individuo<sup>31</sup>, soffermandosi sulla condizione

---

<sup>30</sup> *Le Assemblée*, II, cit., 93.

<sup>31</sup> In ordine al «conflitto delle leggi» egli si allontanava dalla «teorica classica degli statuti» e dalla dottrina post-napoleonica. Il tema veniva trasportato «dal piano dell'efficacia differenziata delle diverse norme vigenti nello Stato a quello della natura delle singole categorie di diritti». Prendeva forma una concezione del diritto che non assumeva come punto focale i caratteri della norma, piuttosto la condizione della persona e la sua libertà. C. STORTI

nel Regno utili invenzioni o industrie» ed ancor meno pregiudicare quanti, ad uso privato, acquistassero beni stabili gravati da «un peso fondiario di almeno 100 ducati l'anno»<sup>29</sup>. Le regole giuridiche, insomma, dovevano incastrarsi in un sistema virtuoso, fatto di premi e di incoraggianti incentivi.

In questo scenario allargato è il caso di soffermarsi sulle parole con cui Savarese argomentò le linee portanti del suo pensiero: «Io considero che in uno stato normale della legislazione, in uno stato normale della società umana, la capacità dei diritti civili appartenga a tutti gli uomini generalmente, di qualunque nazione essi siano, e la capacità dei diritti politici appartenga esclusivamente ai nazionali, che insomma la seconda di

---

<sup>29</sup> I dettagli del progetto legislativo elaborato si leggono in *Le Assemblee*, I, cit., 493. Era richiesta l'età di 21 anni, un'apposita dichiarazione di volersi stabilire nel regno e l'effettiva dimora per un anno continuo. Il testo era a firma di Roberto Savarese, Giuseppe Pisanelli, Emilio Imbriani, Gabriele Capuano, Saverio Baldacchini, Michele Cremonese, Leopoldo Tarantini. *Ivi*, 494. Contemporaneamente analoghi progetti vennero esaminati e discussi anche dal Parlamento subalpino, ma poi per motivi di opportunità politica non incontrarono lo sbocco legislativo finale. C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 322 ss. I ritrovati tecnologici e le dinamiche culturali che resero mobili i confini delle classiche categorie spazio/tempo sono illustrati da S. KERN, *The Culture of Time and Space. 1880-1918*, Cambridge- Massachusetts, 1983 (= ID., *Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento*, trad. it., Bologna, 1988).

fossero stati stipulati degli specifici trattati internazionali. L'atteggiamento diffidente e restrittivo, i divieti sanciti furono strumentali alla superbia e alla potenza raggiunta dalla Francia imperiale, che diversamente avrebbe rischiato di subordinare il proprio interesse a quello di altre nazioni, tra cui l'Inghilterra, «sua mortale nemica»<sup>11</sup>. Appariva chiaro che il rinnovato albinaggio, dettata da un'ottica decisamente 'nazionalista', si fosse «ispirato a un concetto politico, che potrà dirsi errato, ma non disconoscersi: il concetto di impedire ai sudditi esteri di conquistare nello stato una po-

---

spec.245, 282-8. Secondo l'avv. Roberto Savarese «l'ammettere l'albinaggio per regola e negarlo per eccezione fu un tornare indietro», equivale a contraddire quello che l'Assemblea Costituente aveva stabilito. D'altro canto era notorio che «poiché il contrattare, il comprare, il vendere, l'acquistare e il trasmettere per via delle contrattazioni ordinarie si reputava parte del diritto naturale, in Francia, negli ultimi tempi innanzi la rivoluzione, questi dritti erano pienamente concessi agli stranieri. Ma quanto al trasmettere per eredità, e al ricevere o al trasmettere per testamento, la condizione degli stranieri era tutt'altra». Cfr. *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, I, Roma, 1911; II, Napoli, 9 febbraio 1849, rispettivamente 95 e 94.

<sup>11</sup> G. FUSINATO, voce *Albinaggio*, cit., 240. Intanto «da sua mortale nemica l'Inghilterra» manteneva il diritto di albinaggio. Cfr. *Le Assemblee*, II, cit., 95.

tenza economica che avrebbe un giorno potuto nuocere agli interessi nazionali»<sup>12</sup>.

In linea con uno stesso rigoroso punto di vista e differenziando le situazioni, si ritenne necessario sancire l'imperatività della legge positiva nelle sue varie esternazioni ed evitare che, mediante l'espatrio, il cittadino francese si sottraesse volontariamente ai suoi obblighi verso la nazione di origine e all'osservanza delle relative norme<sup>13</sup>. Pertanto il 'Code Napoléon', in ordine allo stato ed alla capacità del suddito, si premurò di disporre che la legge nazionale lo avrebbe seguito anche di là dalla frontiera continuando a disciplinare maggiore età, rapporti familiari, matrimonio, tutela. Lo stesso principio e soprattutto lo stesso trattamento, ovviamente, non furono previsti per lo straniero, la cui inferiorità fu sancita anche sul pi-

---

<sup>12</sup> C. SCHUPFER, *Lo stato di guerra e le convenzioni internazionali con particolare riguardo ai trattati per l'abolizione dell'albinaggio*, Città di Castello, 1896, 14. Si tratta della nota a sentenza della corte di Cass. Roma, 25 febbraio 1896, edita in *Il foro it.*, XXI, fasc. IX, 485. Con il 'Code civil' alla «teoria dei diritti naturali dell'uomo, [...] alla corrente individualista succede la statalista». Cfr. P. GUERRA, *Il diritto d'albinaggio e la filosofia del secolo XVIII. Saggio di uno studio di diritto internazionale privato e di legislazione comparata*, Firenze, 1900, 99, 110.

<sup>13</sup> C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 197-8, 161 per il testo dell'art. 3 del codice francese.

La seconda categoria comprendeva gli stranieri 'tout court', quelli provenienti da un qualunque Stato estero, europeo e non, per i quali, dopo una più lunga dimora di almeno cinque anni, bisognava procedere attraverso vari passaggi ed autorità, alla naturalizzazione. Ma anche in quest'ipotesi, gli ostacoli frapposti dal diritto, in relazione alle coordinate indicate dallo *spazio* e dal *tempo*, non avrebbero dovuto opprimere gli *extranei* che si erano distinti per importanti «servigi» resi alle pubbliche istituzioni, né «quelli che sono divenuti celebri per impegno e sapere o che introdurranno

---

persecuzione politica, iniziata nel maggio del 1849, determinò un flusso di emigrazione politica verso gli Stati sardi. Lì trovarono benevolenza e sostegno tanti meridionali e siciliani. Venivano aiutati economicamente attraverso comitati di soccorso per esuli disoccupati, ma con l'approvazione ed il concorso del governo piemontese anche attraverso la fondazione di un opificio, che consentiva impegno ed autonomia lavorativa. Si stima che furono circa 850 a stabilirsi tra Torino e Genova. M. D'AYALA, *Memorie di Mariano D'Ayala e del suo tempo (1808-1877)*, Roma, 1886, 230. Tra gli esuli si annoverano Pisanelli, Mancini, Scialoja e lo stesso Savarese. Così E. CENNI, *Della morte*, cit., 35; E. CABALLO, R. ROSSINI, *Gli esuli meridionali a Torino*, Torino, 1961. Cfr. anche G.S. PENE VIDARI, *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, in *RSDI*, LXXVI, 2003, 5-30. Non mancarono le ritorsioni della polizia borbonica che adottava anomale 'precauzioni' contro i sudditi sardi che sbarcavano nel regno. *Voci di esuli politici meridionali. Lettere e documenti dal 1849 al 1861 con appendici varie*, a cura di N. Coppola, Roma, 1965.

la base di una loro semplice richiesta. Il che significava immediatamente e con un *iter* rapido e semplificato<sup>27</sup>. Tale punto si apriva alla questione degli esuli politici che imperversava con intensità proprio in quegli anni<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Distinguendo tra i gradi d'estraneità dei forestieri, già molto prima del 1861, Savarese si mostrò capace di rapportare, con singolare fervore ed impegno, la delicata tematica al disegno dell'unificazione: ragionando da patriota orgoglioso e convinto, sosteneva che i vari Stati esistenti nella penisola non avessero una piena e distinta identità, ma che fossero tutte «frazioni politiche» di una sola grande nazione, che «la storia e i pensieri comuni» avevano attraversato e che idealmente accorpavano. Benché ancora non esistesse un corpo politico con fisionomia unitaria, la separazione rimaneva in superficie, ineriva meno il piano sostanziale che quello formale. In fondo, la divisione non investiva il problema della «naturalizzazione» dei soggetti non sudditi, ma soltanto della loro cittadinanza, perché ogni italiano era da intendersi naturalizzato «per natura» presso qualunque altro singolo Stato. Pertanto, non potendosi considerare un vero e proprio straniero, su sua espressa richiesta ed in presenza di determinati requisiti legali, tale individuo doveva poter diventare, in tempi rapidi, cittadino di un paese diverso da quello originario. E. CENNI, *Della morte*, cit., 60 ss. Traccia di quelle precoci riflessioni generali si rileva anche nelle argomentazioni che egli adottò, nel 1863, nella memoria preparata a sostegno del soldato G. Vonwiller, edita in *Scritti forensi di Roberto Savarese pubblicati per cura del prof. Federico Persico e preceduti da uno studio per l'avv. Enrico Cenni*, Napoli, 1876, 87-103.

<sup>28</sup> Cfr. C. DE FREDE, *La reazione borbonica e il governo sardo dopo il 1848. La questione degli esuli*, in *Arch. stor. nap.*, XXXI, 1947-1949, 1-32, ed i molti documenti inediti citati. La

ano giurisdizionale da criteri orientati ad allargare la competenza dei tribunali statali<sup>14</sup>.

## 2. I fermenti del XIX secolo.

Nel panorama italiano, l'avvento della Restaurazione e le influenze derivanti dalle maggiori aperture del codice austriaco del 1811<sup>15</sup> cominciarono ad affievolire la portata delle discriminazioni nazionalistiche di marca francese, precludendo ad una lunga battaglia per raggiungere, in ordine ai diritti civili, la parificazione della condizione giuridica dello straniero. Sarebbe azzardato ipotizzare che, in questo clima, anche solo idealmente, si

---

<sup>14</sup> Nel codice del 1804, in ordine alla capacità, non era prevista alcuna norma di rinvio alla legge personale dello straniero. Creata una zona buia, tale sorta di richiamo diventava ammissibile, secondo la dottrina, in base ad un generico criterio di reciprocità. Si invocavano a tal fine la *comitas* e l'utilità di entrambi i Paesi, riassunte nel consenso anche tacito dello Stato ospitante e, in sostanza, sottoposte al riscontro ed alla valutazione dell'interprete. Tuttavia non si registrarono ampi riscontri favorevoli nella prassi. Cfr. C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 173, 204-9.

<sup>15</sup> Il codice austriaco (§ 4 e 34) non stabiliva, almeno formalmente, una netta discriminazione tra sudditi e stranieri, prevedendo l'unicità della personalità giuridica dell'individuo ed attribuendo il godimento dei diritti civili, in via generale, a tutti gli abitanti dello Stato. Per un'analisi puntuale degli aspetti normativi ed interpretativi, relativamente al piano soggettivo e a quello patrimoniale, si rinvia a C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 178, 186 ss., 217- 221, 249 ss.

stesse intravedendo il raggiungimento di un compiuto processo di integrazione. Riprese vita, invece, la sua ricerca.

Dopo la parentesi napoleonica, il regno delle Due Sicilie, tra i vari Stati italiani preunitari, fu quello che più prontamente s'impegnò per volta-re capitolo<sup>16</sup>. Il legislatore borbonico, con un regio decreto del 1818 ed il codice del 1819, provvide a smantellare in buona parte il diritto di albinaggio, cosicché non doveva più esercitarsi nei confronti delle genti *peregrinae* originarie di quelle nazioni che non usavano applicarlo ai regnicoli. In effetti si trattava di una tappa importante che, per lo meno, invertiva la prospettiva di approccio ad un istituto di per sé estraneo alla tradizione

---

<sup>16</sup> C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 288 ss., sono analizzati in un'ottica comparativa i differenti criteri adottati, specialmente in ambito successorio, dalle varie legislazioni pre-unitarie. Dal 1815 anche nel Lombardo Veneto fu abrogata la norma che sanciva l'incapacità successoria degli stranieri con condizione di reciprocità (*ivi*, 264 e 291). Il codice albertino preferì optare per il sistema di reciprocità escludendone la successione (*ivi*, 263). In Francia una disciplina più mite fu introdotta con una legge del 14 luglio 1819, che abrogava i precedenti articoli 726 e 912 con la seguente dichiarazione: «Gli articoli 726 e 912 sono abrogati. In conseguenza gli stranieri avranno diritto di succedere, di disporre e ricevere nel medesimo modi dei Francesi, in tutta l'estensione del regno». L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, cit., 1105.

legislazione». È che si stava pensando di riconoscere, concretamente e senza riserve, agli stranieri il «diritto di succedere, di disporre e di ricevere nel modo medesimo che i nazionali in tutta la estensione del Regno»<sup>26</sup>. La cultura giuridica meridionale del Risorgimento, affrontando questo non marginale problema, dava prova di spiccata sensibilità verso queste tematiche di viva attualità e si mosse nell'ottica moderna del dinamismo e dell'abbattimento delle barriere.

#### 4. *Il contributo dei giuristi partenopei.*

In tale ambiente foriero di idee innovative, si forgiarono quelle iniziative che Roberto Savarese propugnò e che poi confluirono nel c.c. del 1865. Il ragionamento dell'avvocato napoletano procedeva formulando una precisa distinzione e suddividendo i forestieri in due diverse categorie, comparabili piuttosto alla lontana: la prima comprendeva gli individui «appartenenti alla Nazione italiana», ovvero i cittadini di «alcuno de' vari Stati d'Italia» inclusi quelli soggetti a dominazione straniera. Questi avrebbero acquisito «di diritto» la cittadinanza regnicola o di un'altra regione, sul-

---

<sup>26</sup> *Le Assemblee*, I, cit., Napoli 1 settembre 1848, 492. Al riguardo apparivano illuminanti le considerazioni del Savarese: «la proprietà è il diritto alla vita, il quale è dovuto a tutto il genere umano. [...] togliete la proprietà, negatela in tutta la sua estensione, e voi avrete tolto e negato lo stesso umano consorzio. [...] Negate dunque la successione e voi avrete negata la stessa proprietà» (*ivi*, II, cit., 96).

che accomunava le misure proposte in campo economico, quanto giuridico. «La navigazione a vapore, introdotta recentemente, avendo portata una maggiore sollecitudine in tutte le operazioni commerciali, ha bisogno dell'abolizione di ogni inceppamento» e dei vecchi privilegi di bandiera. Nello specifico il disegno di legge, agevolando il commercio di transito, intendeva istituire la «scala franca» nel porto di Napoli, «per tutti i bastimenti di qualunque portata essi sieno», consentendo così l'immissione di mercanzie forestiere «di qualsivoglia natura», nonché il ricorso al deposito temporaneo e la successiva riesportazione. L'incremento dei traffici e della ricchezza sarebbe derivato pure dall'ingresso della capitale meridionale nel circuito dei porti franchi, in posizione concorrente con Genova, Livorno, Messina e la non lontana Marsiglia<sup>25</sup>.

Di lì a poco, nel giro di qualche settimana, fu presentato un altro progetto riguardante specificamente i rapporti con i cittadini stranieri ed, in particolare, volto ad eliminare quell'«avanzo di diritto di albinaggio che rimane ancora nella nostra

---

<sup>25</sup> *Le Assemblée*, I, cit., Napoli 21 agosto 1848, 659-660; 24 agosto, 674-680. Il relativo progetto di legge, formulato in 39 articoli, fu proposto da Luigi Dentice, principe di Frasso. Una trasformazione importante si era verificata già con i trattati di commercio del 1816 e 1817 che avevano convertito i privilegi di bandiera nel «beneficio della diminuzione del 10 per cento da' diritti d'importazione ne generi provenienti da quelle nazioni favorite» (*ivi*, 259).

giuridica napoletana<sup>17</sup> e divenuto temporaneamente vigente con l'applicazione del codice francese. Mutati i tempi ed i governi, ora se ne condizionava l'eventuale attuazione alla meno asfittica reciprocità semplice o di fatto, e non più a quella diplomatica<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Che il diritto di albinaggio fosse stato abolito da Federico II nel 1220, con la costituzione *Omnes peregrini et advenae*, o prima ancora da Guglielmo II, secondo le indicazioni fornite da Francesco Brandileone, è affermato da G. FUSINATO, *Albinaggio*, cit., 241.

<sup>18</sup> «Tornato poscia Ferdinando a sedere sul trono degli avi suoi, comprese egli quanto crudeli erano intorno a questo punto le disposizioni del codice francese e quanto poco conformi alla natura nostra ed all'indole di ogni mite e giusto governo. Onde col decreto de' 12 di agosto 1818 ei dispose che il diritto di albinaggio non sarebbe esercitato nel suo regno verso quegli stranieri nella cui patria non erano i suoi sudditi ad esso sottoposti; ma che per godere gli stranieri degli effetti di siffatto provvedimento era necessario che le nazioni, alle quali appartenevano, avessero ufficialmente dichiarato di accordarci la reciprocità. Molte potenze straniere accettarono il cortese invito del nostro sovrano, e da tutta Europa e sin dall'America ci vennero di queste dichiarazioni. Ma quando furono pubblicate nel 1819 le nuove leggi civili, per le quali restò abolito il codice francese, si tolse da mezzo quella eccezione e rimase ferma la reciprocità di fatto». Questa sintesi che, per quanto sommaria, indica la portata della svolta in atto, è di L. VOLPICELLA, *Del diritto di albinaggio*, Napoli, 1848, 103. Sulle

Seguendo il nuovo criterio, si sarebbe fatto ricorso all'albinaggio solo in via consequenziale, assumendone una gestione più elastica, regolabile in base al grado di ostilità o di preclusione posto in essere da un altro Stato verso i sudditi meridionali. Se per un lato questa opzione consentiva un'agevole uscita dal *rigor iuris* delle norme positive, dall'altro risultò già moderna considerando che, rispetto al precedente codice, formulava i relativi precetti in termini concessivi e non più proibitivi: fu rilevante perché, sottendendo tutta la disponibilità a favorire l'immigrazione, l'accoglienza e la circolazione degli individui, introduceva per la prima volta, salvo verifica nei casi dubbi, una presunzione di capacità generale a favore dello straniero. Non appare inutile rammentare che, al contrario, la trascorsa impostazione ordinamentale di derivazione napoleonica aveva

---

dinamiche ed i passaggi attraverso cui si snoda l'evoluzione dell'istituto cfr. L. CAPUANO, voce *Albinaggio*, cit., 1102-5. A. GIORDANO, *Comento sulle leggi civili del regno delle Due Sicilie*, I, Napoli, 1848, 39-54, oltre a soffermarsi in particolare sull'art. 9 distinguendo tra stranieri di passaggio e stranieri domiciliati, forniva un cospicuo elenco di decreti, con relative date, emessi dal governo napoletano, dal settembre 1818, «per tutte le potenze che fecero le loro dichiarazioni ufficiali di reciprocità». Una rassegna dei trattati posti in essere in Europa dalla prima età moderna è in G. BUCCIANI, *Le convenzioni per l'abolizione del diritto di albinaggio (1529-1850)*, Milano, 1964, app. I, 1-26.

Nello scenario preunitario i singoli Stati italiani apparivano ancora timidi, prevalentemente stretti dai lacci del sistema produttivo agricolo e di investimenti che appena riuscivano a sfiorare il settore fondiario<sup>24</sup>. Questo atteggiamento di prudenza, che fu culturale e pratico, tuttavia non soffocò la consapevolezza di dover creare rapporti aperti di socialità e di scambio con i paesi esteri. Non a caso, anche in ragione delle libertà riconosciute nelle varie costituzioni appena concesse, nell'agosto del 1848 l'attività dei Deputati del Parlamento partenopeo fu feconda di istanze e di sollecitazioni che si articolavano su fronti ravvicinati. Il fine di «trattare con minore severità le provenienze straniere» e di potenziare le relazioni internazionali, fu idea condivisa ed altresì la *ratio*

---

<sup>24</sup> Nella realtà italiana risultava ancora diffuso il sistema delle protezioni e delle proibizioni, mentre in Inghilterra vigeva una totale libertà di commercio. Inoltre la sostenuta diffidenza verso i moderni processi di produzione legati all'industria finiva per ripercuotersi sullo sviluppo del paese, ritardandone l'espansione economica e vincolandolo ancor di più alla tradizione agricola. Era un atteggiamento culturale e pratico che differiva da quello assunto da altri paesi europei quali Francia, Belgio, Inghilterra e Germania. Così M. ROMANI, *Storia economica d'Italia nel sec. XIX (1815-1894)*, I, Milano, 1968, 119-6. Il capitale italiano, impigliato tra pregiudizi e inibizioni, preferiva i tradizionali investimenti fondiari, lasciando al capitale straniero il finanziamento di nuove attività, tra cui le opere ferroviarie. G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, II. *L'età contemporanea*, Padova, 1960, 333-4.

so, si erano favorevolmente diramati sugli altri elementi della questione.

L'esigenza di attirare uomini e merci era divenuta ovunque dirimpente e prioritaria già dal Settecento. Montesquieu a metà di quel secolo manifestò tutta la sua avversione verso il diritto di albinaggio, a suo dire 'insensato', e dopo qualche decennio i ministri Turgot e Necker lo assunsero come un pericoloso ostacolo allo sviluppo economico e finanziario<sup>22</sup>. La stessa Francia, animata dall'esigenza di far affluire capitali stranieri, specialmente inglesi, 'par calcul' più che per motivi ideali, nel 1819 precedé all'abrogazione dell'istituto<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. CH.L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, Genève, 1748 (= ID., *Lo spirito delle leggi*, II, Milano, 2007, l. XXI, cap. XVII, 700, nt. 32; 1126-7, ove si riportano alcune considerazioni tratte dai *Pensées*, in cui si definiva il «diritto d'albinaggio, diritto ridicolo, scarsamente utile al principe, estremamente nocivo in quanto scoraggia gli stranieri dallo stabilirsi nelle sue terre. "Dio benedica le nostre coste", dicono nei paesi in cui è in vigore il diritto di naufragio». Utili spunti anche in G. MAIFREDA, *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in *Soc. e storia*, CXXIX, 2010, 511, nt. 129.

<sup>23</sup> Come notava Roberto Savarese, la Francia «abolì, se non in massima, certamente in tutte le sue conseguenze l'albinaggio, [...] escludendo dal principio della reciprocità, cioè dal principio restrittivo della capacità degli stranieri, le sole successioni testate e intestate». Cfr. *Le Assemblee*, II, cit., 95-6; C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 293.

fissato una presunzione di incapacità e divieti, che ora si intendevano lasciare alle spalle. In ogni caso, come rilevò Giuseppe Pisanelli, futuro padre della codificazione del 1865, l'ultima versione della reciprocità non poteva assolutamente trattarsi come un traguardo risolutivo ed ottimale, perché lasciava comunque aperta la scena e non appariva davvero ispirato ad autentici principi di giustizia, piuttosto a ragioni di convenienza bilaterale. In buona parte tale criterio non offriva certezze giuridiche definitive, rimanendo ancorato alla discrezionalità interpretativa dell'autorità di governo ed ai meccanismi della mediazione giurisprudenziale d' 'ancien régime', ed ispirandosi in special modo all'obiettivo di evitare scontri ed atti violenti<sup>19</sup>.

Che tuttavia si trattasse già di un «nobile provvedimento» scaturiva dalla valutazione che

---

<sup>19</sup> C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 318, nt. 96. Con chiara assonanza di idee con Pisanelli, l'amico e collega Roberto Savarese nel biennio 1848-49 battagliò pubblicamente, all'interno del Parlamento napoletano, per definire l'abrogazione degli articoli di diritto positivo (647 e 823) contenenti un residuo diritto di albinaggio e, con una coscienza avanguardista e già italiana, si fece sostenitore di alcuni principi fondamentali: l'«unità della specie» umana, la «naturale eguaglianza giuridica» degli individui, la libertà di circolare e soggiornare su tutto il territorio nazionale. Cfr. E. CENNI, *Della morte e dell'animo di Roberto Savarese*, Napoli, 1876, 60 ss. Diversamente il Rocco ripropose la bontà del criterio della reciprocità anche in occasione dei lavori preparatori del codice italiano. Su questo punto rinvio a C. STORTI STORCHI, *Ricerche*, cit., 293-4.

vedeva tale forma di ‘scambio’ come molto più liberale e svincolata. Interessava illimitatamente «ogni generazione di popoli», quindi copriva indistintamente tutti i forestieri di qualsiasi provenienza fossero, e, per quel che più rileva, tutti i diritti di «universale esercizio e fondati su la natura dell’uomo»<sup>20</sup>. Erano finalmente gli individui e la loro dignità umana, prima degli Stati, ad essere posti in primo piano, come presupposti di un diritto incompiuto ma già *in itinere*, al di là delle ridotte concessioni derivanti dai patti e dalle coalizioni.

### 3. *Le vie del benessere nazionale.*

Intanto la questione degli stranieri si preparava ad uscire dal piano strettamente giuridico ed a tener in debito conto le necessità emergenti da un sistema economico internazionale in via di decisa espansione. Il civilista napoletano, Nicola Rocco, autore di una «salutevol teorica della mutua benivoglienza de’ popoli», ossia del primo trattato europeo di diritto internazionale privato edito nel 1837, poneva in luce come «nella presente economia poi degli stati la comunicazione de’ popoli

<sup>20</sup> Nello specifico, il riferimento era alla libertà personale, al diritto di proprietà, al diritto alla sicurezza ed incolumità della sua persona. Cfr. N. ROCCO, *Dell’uso*, cit., cap. V, 61, 65. Il concetto veniva ribadito laddove si affermava che «la reciprocazione si debba considerare assolutamente e generalmente, e non già applicata ai diritti e alle capacità delle singole persone»: *ivi*, 70.

fra loro non che venire stornata, è grandissimamente incitata e protetta. Il commercio e l’industria son ora le basi della prosperità comune». E proprio guardando al mercato esprimeva la convinzione che nel regno delle Due Sicilie si erano riconosciuti i diritti civili e adeguata tutela giurisdizionale ai forestieri «per cagioni nudamente politiche. [Nei loro riguardi] Nissuna è la obbligazione come rispetto ai nazionali. È stato per render facile la corrispondenza tra gente e gente; è stato per agevolare sul fondamento di una mutua benivoglienza le utili specolazioni del commercio e dell’industria»<sup>21</sup>. Se era pur vero che aveva agito una molla tutta pratica e materiale, gli effetti della spinta innescata, sbloccando il congegno peregres-

<sup>21</sup> N. ROCCO, *Dell’uso*, cit., VI e IX; cap. VII, 74. Ribadendo il concetto, si affermava che nelle società antiche l’unica comunicazione esistente derivava dalla guerra, per cui i forestieri, spesso nemici e prigionieri, venivano esclusi dal godimento dei diritti civili. Rocco poneva poi in luce come il forestiero ammesso dal governo a fissare domicilio sul suo territorio, nelle materie civili e commerciali, era soggetto alla giurisdizione del tribunali del regno. Se i «tribunali nostri» non fossero competenti a conoscere delle controversie sorte tra lui e altri, nazionali o non, «non ci sarebbe chi volesse aver con lui alcuna contrattazione o affare qualunque». Non ci sarebbero garanzie se non il giudice del luogo di appartenenza. Si aggiunga che «la potente cagione per cui si mantiene la prosperità del commercio si è la facilità e la prestezza nel chiedere e ottenere in giudizio il conseguimento de’ propri diritti, allorché essi ci vengon contrastati» (*ivi*, l. II, cap. XII, 183-185).